

(N. 134)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA

dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

IL 31 OTTOBRE 1948\*

Disposizioni per facilitare il credito agrario di miglioramento.

ONOREVOLI SENATORI. — Da più parti sono invocati provvedimenti per il credito agrario di miglioramento.

La richiesta è pienamente fondata.

È noto, invero, che l'incoraggiamento statale all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario si esplica in due forme alternative: concessione di sussidi nella spesa capitale, concorso statale negli interessi sui mutui. La seconda forma sopperisce ad una necessità inderogabile, nei riguardi degli agricoltori privi di mezzi finanziari occorrenti per affrontare le spese e perciò nella impossibilità di aspirare alla prima forma di incoraggiamento. In tale condizione si trovano, specialmente, gli agricoltori le cui aziende furono devastate, con ingenti danni, da azioni belliche.

Gli istituti di credito agrario di miglioramento non si trovano, peraltro, nella condizione di potere accordare i mutui che vengono loro insistentemente richiesti. Taluni, anzi, sono del tutto privi di disponibilità, nella presente situazione di scarsità di denaro liquido, per investimenti a lunga scadenza. Gli istituti offrono mutui in cartelle, ma gli agricoltori non possono accedervi, perchè le cartelle non sono facilmente collocabili.

Si impone il problema della provvista dei capitali per porre gli istituti in grado di concedere i mutui. Problema che deve essere risolto di urgenza, perchè — trovandosi vari istituti regionali e lo stesso Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento nella condizione di dover limitare la stipula

zione di nuovi mutui a pochissime operazioni e per un assai modesto importo complessivo - non si possono praticamente stipulare i mutui (che sono poi quelli di più rilevante importo singolo e più insistentemente richiesti) intesi a procurare i mezzi finanziari occorrenti per la ricostruzione o la riparazione di opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici.

Compatibilmente con le esigenze del bilancio dello Stato, la indicata situazione viene affrontata con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge, che prevede la concessione di anticipazioni, da parte dello Stato, ad istituti autorizzati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, per un totale di due miliardi di lire, estinguibili in trenta anni, al saggio del 5 per cento. Si ritiene doveroso far pagare gli interessi su tali anticipazioni, perchè lo Stato, a mente delle vigenti leggi, concede agli agricoltori mutuatari il concorso negli interessi (e, per i mutui per ripristino di opere distrutte da eventi bellici, anche nell'ammortamento) ed equa la misura del 5 per cento, in rapporto al saggio che i mutuatari corrispondono agli istituti mutuanti e agli altri oneri che gravano sulle operazioni.

Quanto alle norme per il rimborso di tali anticipazioni, rivestendo esse carattere regolamentare, ne viene prevista l'emanazione mediante decreto Presidenziale.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si provvede alla compensazione parziale dell'uscita per movimento di capitali (accensione di credito) cui dà luogo l'autorizzazione di spesa contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 1, disponendosi l'abrogazione dell'autorizzazione di spesa per un miliardo di lire, contenuta nell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240. Alle necessità cui era intesa quest'ultima autorizzazione di spesa si farà fronte con i normali stanziamenti iscritti in bilancio per sussidi ad opere private di miglioramento fondiario.

Anche l'articolo 3 del disegno di legge - inteso a provvedere ad una urgente modifica del decreto legislativo 14 aprile 1945, n. 250, concernente il recupero dei contributi straordinari concessi, a suo tempo, dallo Stato agli « agricoltori benemeriti » in applicazione

dell'articolo 4 del decreto legge 15 maggio 1931, n. 632, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 314, e del decreto legge 4 settembre 1931, n. 1244, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 312 - concorre alla compensazione di cui sopra, completandola ad esuberanza, sia pure in vari esercizi finanziari. La necessità della modifica del decreto legislativo 14 aprile 1945, n. 250, è di ordine essenzialmente pratico.

A norma dell'articolo 2 del citato decreto 14 aprile 1945, n. 250, pubblicato il 30 maggio dello stesso anno, il debito a carico dell'agricoltore, calcolato alla data di iscrizione a ruolo, doveva essere recuperato, in dieci rate semestrali, comprensive dell'interesse del cinque per cento, esigibili a decorrere dal 1° luglio 1945. La brevità del termine intercorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso a quella in cui i ruoli dovevano essere resi esigibili, il lungo e paziente lavoro occorso per il riordino degli atti di ufficio e per il computo delle semestralità e degli interessi per un numero rilevante di ditte (circa 1800), in uno con la assolutamente inadeguata attrezzatura degli uffici, hanno fatto sì che il lavoro stesso non potesse essere condotto a termine per la data prevista. Inoltre, poichè l'iscrizione in ruolo non può avvenire contemporaneamente per tutte le partite (circa 1800), il sistema indicato dall'articolo 2 del predetto decreto legislativo n. 250 avrebbe portato a diversificazioni di trattamento fra i vari iscritti a ruolo, laddove si rende, invece, necessario riferire il calcolo dei debiti ad una data fissa e certa, valevole per tutti i debitori, per tutti essendo unica la causa giuridica del debito. Per queste considerazioni si sono riferiti i calcoli delle somme da recuperare alla data del 31 dicembre 1945, che fu scelta come quella nella quale speravasi di poter ultimare i calcoli e che poi non venne spostata, per non ricominciare da capo i computi. Per poter ora provvedere alla compilazione dei ruoli e alla effettiva riscossione si è formulato l'articolo 3 dell'unito disegno di legge, con il quale oltre all'adozione dell'innanzi specificato criterio di computo del debito individuale, si stabilisce di fissare nei singoli ruoli la decorrenza della riscossione delle rate.

L'articolo 4 del disegno di legge ha lo scopo di facilitare l'anticipata estinzione dei mutui di credito agrario di miglioramento, la quale può concorrere ad accrescere le disponibilità degli Istituti mutuanti, da impiegare in nuove operazioni.

Tale anticipata estinzione trova peraltro ostacolo nelle disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, in forza delle quali, quando l'estinzione del mutuo avvenga prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di inizio del periodo di ammortamento, la corresponsione del concorso statale termina a decorrere dalla prima annualità o semestralità con scadenza successiva alla data in cui si è verificata l'estinzione del mutuo. Queste disposizioni — che mirano a prevenire e reprimere i così detti « mutui fittizi », praticati con una certa frequenza negli ultimi anni del regime fascista — tendevano soprattutto ad assicurare che le modeste disponibilità di bilancio per il concorso statale negli interessi sui mutui fossero utilizzate esclusivamente per mutui ad agricoltori veramente bisognosi di credito, ad agricoltori cioè che non siano in grado di costruire le opere con proprio denaro e non già ad agricoltori che — per il fatto stesso dell'estinzione del mutuo a brevissima distanza di tempo dalla stipulazione, quando non pure contestualmente o quasi contemporaneamente alla stipulazione — danno la prova evidente di non avere bisogno del mutuo, ma di ricorrervi unicamente al fine di conseguire il concorso statale, le cui annualità scontavano presso l'Istituto mutuante, conseguendo così, sostanzialmente, quel sussidio statale diretto nella spesa (sia pure in misura ridotta) che non potevano ottenere per la via maestra. E poichè appunto questi agricoltori facoltosi riuscivano — per la sicurezza offerta agli Istituti di credito — ad ottenere assai facilmente i mutui, assorbendo

le modeste disponibilità di bilancio destinate al pagamento del concorso statale negli interessi, più difficilmente diventava l'ottenimento del mutuo col concorso statale per gli agricoltori che del credito avevano effettivo bisogno. Efficace incentivo al ricorso al mutuo fittizio era dato, soprattutto, dalla estrema scarsezza degli stanziamenti di bilancio per la concessione di sussidi diretti, in conto capitale, nella spesa per opere di miglioramento fondiario.

Nella seconda metà del 1946, nel 1947 e nel 1948 sono state concesse cospicue autorizzazioni di spesa (sedici miliardi e mezzo, oltre a stanziamenti speciali per la Sicilia) per i predetti sussidi in conto capitale ed altri ancora saranno ottenuti in sede di applicazione dei programmi E. R. P. Questa nuova situazione rende ormai in gran parte superata quella rilevata all'epoca dell'emanazione del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, per cui appare possibile — oltre che equo — mitigare la severità delle norme contenute nell'articolo 3 dello stesso decreto, riducendo a due anni il termine di un quinquennio, prescritto in detto articolo: biennio che, mentre appare sufficiente ad evitare il ricorso ai mutui fittizi, consente l'anticipata estinzione dei mutui da parte degli agricoltori che, per sopraggiunte favorevoli contingenze, siano in grado di restituire in anticipo le somme mutuate e renderle disponibili per operazioni ai bisognevoli di credito.

Con l'articolo 5 viene data al Ministro del tesoro l'autorizzazione — rituale in provvedimenti del genere — ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Con questi chiarimenti viene raccomandato ai Vostri suffragi il provvedimento, l'urgenza della cui emanazione non ha bisogno di particolare dimostrazione.

## DISEGNO DI LEGGE.

## Art. 1.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad accordare, d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, agli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento — tenuto conto del volume delle opere da finanziare, con particolare riferimento a quelle intese al ripristino di preesistenti opere distrutte o danneggiate da eventi bellici — anticipazioni rimborsabili nel periodo di anni trenta, fino all'ammontare complessivo di due miliardi di lire, al tasso del cinque per cento.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalità relative al rimborso delle anticipazioni di cui al comma precedente.

Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di lire due miliardi, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il corrente esercizio finanziario.

## Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240.

## Art. 3.

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250, recante provvedimenti per il recupero delle sovvenzioni concesse dallo Stato ad « agricoltori benemeriti », è sostituito dal seguente:

« Il debito a carico dell'agricoltore o dei suoi eredi, dell'Ente o dell'Associazione, calcolato alla data del 31 dicembre 1945, a norma del precedente articolo 1, sarà recuperato in dieci rate semestrali, comprensive dell'interesse del cinque per cento annuo, le quali sono rese esigibili con decorrenza dalla data stabilita nei singoli ruoli, con le norme ed i privilegi delle imposte erariali ».

## Art. 4.

Il termine di un quinquennio previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, è ridotto ad un biennio.

## Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.